



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 21 -

struttiva è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati, nelle more dell'approvazione dei medesimi, sono consentiti soltanto interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere meramente accessorie (quali ascensori, muri di cinta, impianti di riscaldamento e altri impianti tecnici, con esclusione di stenditoi e sottotetti) e che non comportino alcun aumento delle superfici utili e dei volumi e che non rappresentino una trasformazione delle strutture portanti preesistenti.

Può essere inoltre autorizzata, sempre nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati, per l'esecuzione di opere di interesse pubblico e con l'osservanza dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e di tutta la normativa di zona la demolizione - nelle zone in cui è consentita - e la ricostruzione degli edifici esistenti, senza aumento dei volumi edilizi esistenti, purchè, oltre ad essere rispettate le destinazioni d'uso prescritte negli articoli precedenti, l'opera non comprometta l'attuazione del relativo piano particolareggiato di esecuzione.

La concessione La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di eventuale espropriazione per la esecuzione del presente piano, derivante da incremento di valore conseguente alla esecuzione delle opere autorizzate.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati in tutte le zone e sottozone può essere consentita la collocazione



su suolo privato di impianti di distribuzione di carburante, limitatamente alla installazione dei distributori, di pensilino di protezione dalle intemperie e di chioschi non in muratura, di volume non superiore a mc.6. ✕

Le aree che hanno costituito oggetto della richiesta di autorizzazione a variante di cui alla deliberazione consiliare n.2, del 24 aprile 1969 sono disciplinate dalla normativa di cui alla menzionata deliberazione. Ai fini del 6° comma dell'art.17 della legge 6.8.1967, n.765, si intende per zona ognuna di quelle considerate nei richiamati progetti di variante. "L'edificabilità possibile sulla base del comma precedente è limitata alle sole aree di proprietà delle cooperative edilizie costituite antecedentemente alla adozione della menzionata delibera n.2. Di conseguenza, il rilascio delle licenze edilizie è subordinato alle condizioni che le aree stesse fossero di proprietà delle predette Cooperative in data anteriore a quella di adozione delle varianti (24.4.1969) e che le cooperative stesse siano composte da lavoratori dipendenti aventi i requisiti per ottenere contributi, agevolazioni o altre provvidenze dallo Stato o da Enti pubblici.

"Ne discende che la mancanza dei presupposti suindicati comporterà per le aree medesime il divieto di qualsiasi utilizzazione a scopi edificatori, intendendosi, in tal caso, le aree in questione destinate a spazi pubblici.

I vani residenziali che saranno effettivamente realizzati per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente saranno portati in aumento di quelli considerati dalle allegate tabelle di ambito. Parimenti saranno portati in aumento i vani effettivamente realizzati sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal 1° settembre 1968 fino all'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle relative alle aree





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 22 -

comprese nel piano comunale ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 e nel piano di ricostruzione della Via Marittima.

Saranno, invece, portati in diminuzione i vari delle licenze rilasciate anteriormente al 1° settembre 1968, non utilizzate per qualsiasi ragione, nonché quelli delle licenze annullate entro la data di pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministro dei lavori pubblici di approvazione del presente Piano Regolatore. Questa disposizione non si applica per le aree assoggettate al Piano comunale ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 ed al Piano di Ricostruzione per la nuova Via Marittima.

In deroga alle prescrizioni delle presenti norme di attuazione, possono essere realizzate, senza la preventiva adozione dei piani particolareggiati, le seguenti opere:

- a) attrezzature sanitario provinciali (completamento del nuovo ospedale psichiatrico provinciale, centro di neuropsichiatria infantile, palazzo della carità) ammesse a finanziamento nel programma di opere pubbliche straordinario di cui agli artt.4 e 5 della legge 27.1.1962, n.7, secondo i progetti in corso di approvazione a norma della legge medesima e sulle aree all'uopo definite nei progetti stessi;
- b) le opere di edilizia scolastica di competenza sia del Comune che della Amministrazione Provinciale ammesse a finanziamento nel programma di cui alla lettera precedente, nei piani biennale e triennale previsti dalla legge 28 luglio 1967, n.641 o ai sensi



della legge 9 agosto 1954, n.645, sempre che le aree di sedime degli edifici da costruirsi siano classificate dal presente Piano nelle sottazone A/2-C/1 ed H/1, nonchè gli edifici per il liceo scientifico Cuoco, per l'istituto magistrale Margherita di Savoia, per le scuole medie Ricciardi a Posillipo, di Via Starza a Bagnoli, del Vico Minutoli e di Via Margellina, per le scuole elementari del complesso di Villa Fleurante, di Via Lucrezia d'Alagno e del quartiere GESCAL di Ponticelli, nonchè le opere di ampliamento del plesso comune all'istituto tecnico Pagano ed al liceo scientifico Morcalli;

c) le attrezzature pubbliche scolastiche, sanitarie e sportive con relativi parcheggi da eseguire da enti pubblici o dal CONI, sempre che le aree di sedime di dette opere siano classificate dal presente piano nella sottozona H1. La stessa facoltà è estesa alle chiese con annesse attrezzature parrocchiali sempre nello ambito della sottozona H1.

Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione e, comunque, non oltre cinqueanni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del ^{presente} Decreto di approvazione del nuovo P.R.G. in case di dimostrata necessità e inderogabilità potrà essere concessa alle industrie non nocive e non rumorose, che si trovassero in zona di altra destinazione, nel rispetto delle altre previsioni di piano. l'ampliamento sull'area che, alla data di adozione del nuovo P.R.G., e cioè del 12.3.1970, fosse già in possesso dell'industria medesima.

"Gli ampliamenti potranno essere concessi in misura non eccedente il 20% della superficie utile preesistente alle industrie già costituite come al comma precedente, e dagli ampliamenti tassativamente esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di abitazione".

Per gli interventi consentiti ai sensi del presente articolo, nelle more di approvazione dei piani particolareggiati è prescritta l'osservanza di quanto stabilito all'art.4 in ordine alle indagini geotecniche.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 23 -

Art. 30

La concessione delle relative licenze edilizie è subordinata alla esclusione di qualsiasi onere per indennità, in sede di eventuale espropriazione per l'esecuzione del presente piano derivante da incremento di valore conseguente all'ampliamento stesso.

Per le industrie nocive e rumorose che si trovassero in zone di diversa destinazione non può essere autorizzato alcun ampliamento indipendentemente dalla nocività o rumorosità dell'ampliamento medesimo.

Salvo quanto stabilito nelle presenti norme di attuazione, cessa di avere efficacia qualsiasi provvedimento - generale o particolare - disposizione, atto o regolamento incompatibile con il presente P.R.G.

CONSIDERATO che l'art. 2^o delle norme di attuazione comporta l'iscrizione nel piano soltanto delle previsioni di variante al piano regolatore approvato nel 1930, adottate dal Comune con deliberazione in data 24 aprile 1950, n. 2, limitatamente comunque alle aree che, a tale data, risultino con atto avente data certa di proprietà di Cooperative edilizie costituite da lavoratori dipendenti;

CHE tale inserimento appare ammissibile esclusivamente per la variante come sopra deliberata in quanto le altre varianti adottate nella stessa data incidono su aree che, secondo il piano regolatore del 1930 erano classificate, per le loro peculiari caratteristiche, "zona agricola" o "zona panoramica di 2° grado" e pertanto inedificabili o sono state riconosciute di notevole interesse



ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1197, ovvero vincolate, ai fini del rispetto monumentale, a termini della legge 1° giugno 1939, n. 1069 o per le quali già sono intervenuti provvedimenti repressivi, nei confronti di autorizzazioni a costruire, quale l'annullamento delle licenze rilasciate nella zona Due Forte all'Arenella;

CHE, invece, le previsioni contenute nella deliberazione n. 2 del 1969 riguardano aree ricadenti in insediamenti edilizi già formati e definiti nella loro struttura;

CHE, peraltro, nell'ambito di dette aree, le autorizzazioni possono essere rilasciate, ai soggetti indicati nell'art. 25 delle norme di attuazione, purchè si tratti di realizzare nuove costruzioni, apparendo inammissibile, anche nei confronti delle cooperative, qualsiasi deroga al principio di evitare sanatorie per gli abusi commessi;

CHE, infine, poichè gli indici di fabbricabilità fondiaria (IF) previsti dal Comune con la menzionata delibera del 24 aprile 1959, n. 2 risultano elevati e comporterebbero, comunque, un ulteriore aggravamento della situazione edilizia della zona, è da prescrivere - al fine di ricondurre gli indici stessi a valori compatibili con gli indici di fabbricabilità territoriale (IT) stabiliti per le zone all'interno degli ambiti - una riduzione dei volumi realizzabili pari al 20%, in modo da rendere anche possibile una parziale utilizzazione per usi pubblici delle aree interessate;

CONSIDERATO che la dotazione di spazi pubblici e ad uso pubblico, appare, di massima, sufficiente, tenuto conto della soluzione, prospettata dal Comune, di rinviare l'individuazione e il vincolo delle relative aree ad uno studio da effettuare in sede di formazione degli strumenti esecutivi;

CHE, peraltro, non sembra opportuno, nè coerente con i criteri e gli obiettivi posti a base del piano, nè adeguato all'esigenza di soddisfare con tempestività almeno alle più urgenti carenze di spazi pubblici, il rinviare l'individuazione, il vincolo e la utilizzazione delle aree per verde e servizi alla formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, che non possono essere



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 24 -

redatti, adottati e approvati tutti contemporaneamente entro tempi ragionevolmente brevi;

CHE non sembra accettabile la proposta di localizzare fuori degli "ambiti"; e comunque a distanze percorribili in tempi superiori ai 15-30 minuti primi, spazi come quelli destinati ad attrezzature per il gioco e sport da 0 a 11 anni, o da 11 a 14 anni, o per le scuole materne ed elementari, o per i parcheggi, i quali devono tutti essere inseriti nei tessuti residenziali;

CHE, pertanto, all'interno degli ambiti di pertinenza vanno ubicati, in ogni caso, gli spazi destinati ad attrezzature per il gioco e lo sport da 0 a 14 anni, per le scuole materne ed elementari e per i parcheggi, mentre gli spazi relativi alle rimanenti attrezzature possono essere reperiti al di fuori degli ambiti stessi;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni, presentate a seguito della pubblicazione del piano che pur non sussistendo per la pubblica Amministrazione nessun obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, in quanto sono da assimilare a semplici denunce, si ravvisa tuttavia opportuno prenderle in esame, come apporto di collaborazione di enti, associazioni e cittadini al perfezionamento del piano;

CHE le seguenti osservazioni di carattere generale, presentate da Enti, Associazioni, Istituti di cultura, nonché



da privati cittadini - che hanno apportato un concreto ed utile contributo collaborativo al piano - sono da ritenere, almeno in parte, accolte in relazione a quanto prescritto nel presente decreto, in merito alle singole previsioni di piano ed alla normativa: Comitato Promotore Consorzio Cooperative Centro Cittadino (1), Camera di Commercio Industria e Agricoltura (62), Prof. Ing. Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, limitatamente alla soppressione della funivia Camaldoli-Costa (63), Istituto Nazionale di Urbanistica (67), Costa Mele Maria (74 e 240), E.A.V. limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia (75), SEPSA, limitatamente alla rettifica di errori nella cartografia (76), Soprintendenza alle Antichità di Napoli e Caserta (80 e 281), Unione Industriali della provincia di Napoli (81), ANIAI (93), Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti - ANIAI (94), Ugo Caccioppoli (97), Ing. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria (98), Italia Nostra (112/304), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (150), Collegio Ingegneri e Architetti Napoli (175), Sezione Aziendale P.C.I. ATAN (203), Unione Nazionale Inquilini Assegnatari (204), Sez. Montecalvario e S. Lorenzo UNIA (205), Cittadini Chiaia - Posillipo (206), W.W.F. e Centro Meridionale pro-natura vivente (218), Associazione Nazionale Studi Urbanistici (228), Istituto Carlo Pisacane (251), Ministero Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (272), Comitato permanente di studi ed interventi a difesa dei beni culturali (273);

CHE le seguenti osservazioni di carattere generale presentate da Enti, Associazioni e da privati cittadini sono da respingere, in quanto propongono soluzioni in contrasto con i criteri informativi del piano o con previsioni ritenute accettabili, ovvero con le modifiche apportate al piano stesso in ba





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 25 -

se alle precedenti considerazioni: Capuano Antonietta - Soc. Imm. RICA (9), Assoc. Proprietà Edilizia per la Provincia di Napoli (16), Ing. Nappi Giuseppe (31), Unione Inquilini S. Pietro a Patierno (37), Ing. Giorgio Servillo (51), Tranchese Felice (52), Prof. Ing. Sandro Petriccione, Arturo Polese, Luigi Tocchetti, ^{riguarda} tranne per quanto la richiesta soppressione della funivia Casaldoli-Costa che é senz'altro da accogliere (63), Ente Autonomo Volturno, tranne per quanto riguarda la richiesta di rettifica di errori nella cartografia (75), SEPSA, tranne che per la correzione degli errori nella cartografia (76), Prof. Giuseppe Tesauro (78), ACEN (90), ASOP (95), Prof. Luigi Tocchetti - Facoltà di Ingegneria (99), ACISEC (102), Comando Dipartimento Militare Marittimo (106), Associazione Difesa Interessi Urbanistici di Napoli (107), Prof. Giuseppe Tesauro (109), Aldo De Flaviis (115), ITALSIDER (123), TFN (138), CFMI (139), Cittadini di Pianura (142), Ausonia - Quadrifoglio (152), Edil Indomita - Coop. Edil. Dipendenti Italsider (154), Germani Mormile (155), Giacomo Elio (156), De Filippo Elena (158), Quadrifoglio (159), Coop. Edilizia CEAS (161), Petrone Vittorio (162), Coop. Rossini (163), Palanga Giuseppe (164), CILSA S.p.A. (165), De Filippo Clotilde (176), Sindaco di Quarto (181), Condomini Parco S. Paolo e Germani Impròta (182-183), Prof. C. Giliberto - Preside della Facoltà di Scienze (189), Passalacqua Vincenzo (207), Gruppo Napoletano Studi Urbanistici (220), Ing. Arcobigliano Carlo (235), Soria Filomena (237), Associazione Sportiva Calcio Napoli

(241), Alborino Franco (246), Ing. Luigi Cosenza (259),
Fisacat (270), Fisacat (271), Ing. Vincenzo Giunturco
(279), Ing. Guido Guerra, tranne che per quanto riguarda
la richiesta di sistemazione di monumenti che viene rin-
viata ai piani particolareggiati, (284), Ordine Ingegne-
ri Provincia di Napoli (297), Prefettura di Napoli (298),
Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli (301-302);

CHE le seguenti osservazioni sono da respingere in
quanto, oltre ad essere volte alla tutela di interessi par-
ticolari o privati, propongono soluzioni che contrastano con
i criteri informativi del piano o con previsioni ritenute
accettabili, oppure con prescrizioni o norme di legge; Sar-
nacchiaro Pasquale ed altri (2), Romano Raffaele e Vignola
Consolata (4), Fratelli Tropeano (5), Cianflone Domenico (6),
Ruggiero Gioacchino (7), Carusio Maria Luisa (8), Agip SPA
Staz. Serv. Viale Maddalena (10), Agip SPA - Staz. Serv. Via
Terracina (11); Agip SPA - Staz. Serv. Corso Europa (12),
Agip SPA - Staz. Serv. Via del Cassano (13), Apostolico An-
tonio, Saverio, Vincenzo e Maria (14), Sersalé Riccardo (15),
Soc. Eternit (21), Montecatini Edison (23), Montecatini Edi-
son (24), Montecatini Edison (25), SAGI S.p.A. (28), Provincia
Napoletana dei Frati Predicatori Domenicani (29), Ing. Giusep-
pe Sagnotta (30), Ing. Giuseppe Nappi (32), Ing. Giuseppe Nap-
pi (33); Ing. Giuseppe Nappi (pars) (34), Vincenzo Zenga (38),
Soc. Impresa Giustino (42), SAFA (43), Soc. Gen. Immobiliare
di utilità pubblica e agricola (48); Soc. Gen. Immobiliare di
utilità pubblica e agricola (49), Coop. Ed. Ambrosiana (50),
Percherito Francesca in Verde (54), Catello Amato (55), Pennaro-
la Carmela (58), Banco di Napoli (59), Forgiione e Caldarazzo
(60), Soc. Az. Immobiliare Aminei SAIA (61), Faliotto Costr. Me-
talliche - General Simplex - F.lli Russo - S.N.C. Eredi Mercurio
(64), Soc. Napoletana Terme di Agnano (65), Soc. Napoletana Terme





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

di Agnano (66); Pieradolfo KUNKLER (69), Soc. Panoramica Im-
 mobiliare (70), Angelina Maglione (71), MITTEL - Soc. Ind.
 Mediterranea (72), De Gaetano Gennaro ed altri (73), Martina
 Livia (77), Avv. Palasciano Modesto (79); Pacciani Filippo
 (82), Azzolino Anna e Rosa (87), Soc. Pirelli (88), Di Genna-
 ro Vitale (89), Ing. De Rosa Luigi (91), Soc. Francesco Maio-
 ne (92), Chiaro Lucia e Nappa Giovanni (96), Carlo Azzi - Soc.
 Impla (100), Carlo Azzi - Vetromeccanica (101), Mobil Oil (103),
 Venditti Carlo (104), SACAVI S.p.A. (105), Valentino Mario (106),
 Pineta S.p.A. (110), Ing. Carlo Mercogliano per fam. Dians (111),
 Totano Guido e Pia (113), Eredi Mascolo (114), Dea Mazzella (116),
 Giuseppina Manzo e Germani (117), Ing. Mario Origo e Arciconfra-
 terna dei Pellegrini (118), Iannone Antonio ed Enrico (119),
 Prof. Califano Luigi (120), CIRIO - Conserve Alimentari (121),
 Coppola Luigi (123), Coppola Luigi (124), Giorgio Russo (125),
 Soc. Gen. Immobiliare (126), Soc. Gen. Immobiliare (127), Istit-
 tuto Case Lavoratori Industrie Siderurgiche (129), Nuzzolo Er-
 minio (130), Nuzzolo Erminio (131), Nuzzolo Erminio (132), Fra-
 scino Angelo (133), Rossètti Francesco Saverio (134), La Residen-
 ziale s.r.l. (135), Immobiliare Nuova Landes (136), Sepe Eugenio
 Armida e Ornella (137), Titan Oil s.r.l. (140), Tomassi Luigi
 (141), Semeraro Claudio (143), Boeró Giuseppe (144), Mittel S.p.A.
 (145), Internazionale Nuoto Club (146), La solare S.p.A. (147),
 Provincia It. della Soc. del Sacro Cuore (151), Merolla & Pader-
 ni (166), Cacciapuoti Mario e Boniamino (167), Impresa Bellucci



(168), Soc. Bellucci S.N.E.N. (169), Raimondi Riccardo
(170), Raimondi Renato (171), Astarita Lieto Letizia (172),
Scarlato Mauro e Augusto (173), Perrone Capano Raffaele
(174), De Filippo Clotilde (177), Ing. Sapia Raffaele (178),
Ing. De Rosa Luigi (179), Italcementi S.p.A. (180), Coop.
Edilizia S.V.E.D.C.C. (184), Coop. Edilizia S.V.E.D.I.F. (185),
Nigro Ermenegildo (186), Ricciuti Giovanna (187), Cassese
Pietro e Morra Mario (188), Stary Elena (190), Alfarano Raf
faele (192), Alfarano M. Luisa (193), Alfarano Vincenzo (194),
Acquaviva Coppola Giovanna (195), Acquaviva Coppola Giovanna
(196), Peluso Pietro (197), Turco Antonio e Luigi (198), Me-
redil s.r.l. (200), Merolla Stelio (201), Coop. Edilizia Di-
pendenti Italsider Bagnoli (208), Coop. Edilizia La Luisiana
(209), Portoriano Mario (210), Dipendenti Italsider (211), Di-
pendenti Italsider (212), Cirri Rescigno Giuseppe e Luisa (213),
Cavallaro Evelina (214), Scarlato Mauro (215), Sersale Antonino
(216), Scarlato Augusto (217), Minieri Mario (219), Rispoli Vin-
cenzo e Rachele (221), Rispoli Vincenzo e Rachele (222), Garri
Adriana e Corrado (223), Varriale Gennaro (224), Rispoli Vincen-
zo e Rachele (225), Menna Gilda Bianca Enrica (226), Billi Gel-
trude (227), Gentile Salvatore - Orchidea S.p.A. (229), Gentile
Salvatore - PAN (230), Gentile Salvatore - SIMER s.a.s. (231),
Lubrano Lobianco Domenico (233), Lubrano Lobianco Domenico (234),
Esposito Giovanni (236), IMER s.p.a. (238), Costa Mele Maria
(239), Chiopetti Giovanni e Figlio s.r.l. (242), Albano Maria
(243), Mazzella Salvatore (244), Mazzella Marina (245), SIET
s.p.a. (247), Istituto Piccole Suore dei Foveri (248), Conferio-
ni Hugo di Ugo e Mario Colella (252), Alfredo Diana, Marina Ar-
gento ed altri (253), Germani Grimaldi (254), Germani Serra (255),
COGERA s.p.a. (256), YCC Savoia (257), FITTEL - Soc. ind. mediterra-
nei (258), Fusella Luigi (253), Giordano Guglielmo (255), Germani
Biola (266), Biola Francesco (267), Caruselli Gaspare (268), Ric



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 87 -

cio Tommaso (269), SOCCO S.p.A. (274), SO.IMMO.SO. S.p.A. (275), De Lillo Ida (276), Germani Pollio (282), Coop.Ed. La Caravella (283), Fausto Vitale Immobiliare Contruzioni s.n.s. (285), Soc. Elisa (287), Birra Peroni S.p.A. (289), Remo Raffaele o Vignola Consolata (292), Del Falso Genaro (295), Cooperativa "Alba 63" (303);

CHE le seguenti osservazioni sono da respingere in sede di piano regolatore generale, ma le proposte e le soluzioni in esse contenute, potranno essere, eventualmente, prese in considerazione dal Comune in sede di formazione dei piani particolareggiati o in sede attuativa: EMEL (3), Ruggiero Giuseppino (7), SEVA (20), Ing. Nappi Giuseppa (34), OCREN (53), Società Autorimessa Piazza Matteotti (249), Paolo Testa (290), Collegio Missioni Estere (294), I.N.C.I.S. (306);

CHE le seguenti osservazioni possono essere accolte in quanto segnalano errori grafici, oppure propongono soluzioni che rappresentano un miglioramento delle previsioni proposte dal Comune e, nel caso di Enti, sono intese a consentire un migliore soddisfacimento delle finalità generali degli Enti stessi, ovvero formulano richieste conformi alle norme di legge vigenti: Regione Militare Territoriale anche per le installazioni di Misica (46), Associazione per la Tutela Urbanistica della Napoli Occidentale (160), Fignatone Anna Maria (202), Bruno Conti - Ingegnere UTE (260), Guido Zampaglione (277), FF.SS. (293), Ente Ospedaliero Elena d'Aosta (299), Amministr.

zione delle Poste e Telecomunicazioni, tenendo conto che le attività nell'area ex arsenale di Via Cianturco rientrano tra quelle ammissibili nella zona F2 (servizi portuali) (68);

CHE le seguenti osservazioni risultano parzialmente accolte in relazione e nei limiti di quanto specificato nelle precedenti considerazioni in merito alle costruzioni abusive ed illegittimamente autorizzate, per le quali non può essere accordata alcuna sanatoria nonchè in merito al parziale recepimento nel piano regolatore generale delle varianti relative a costruzioni da eseguirsi ad opera di cooperative: Ugo Cacioppoli (39), Ass.Napoli Nostra (84), Borriello Gaetano (85), Lega Naz.le Coop. e Mutua (150), Francesco Coppola e Capano Maria (153), Francesco Coppola (250);

CHE, in merito alle osservazioni: Lancellotti Alfonso (18), Soc. Coop. Imm. Oratio (19), Lancellotti Paolo (22), Nuova Edalizia S.p.A. (44), Lancellotti Giuseppe (148), SPEME (149), (305), Lancellotti Maria (261), Angelo Raiola (262), Capasso Concetta (264), Cianturco Vincenza (280), alcune contrarie ed altre favorevoli alla inclusione nel piano regolatore della convenzione SPEME - deve farsi presente che:

- 1) l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la Società istante ed il Comune non costituisce assolutamente un ostacolo purchè il Comune medesimo, in sede di piano regolatore generale, modifichi le previsioni di un piano di lottizzazione convenzionato;
- 2) la posizione del Comune, quale parte contraente non può essere confusa con quella del Comune quale pubblica amministrazione, titolare di pubblici poteri e soggetto di rapporti di ordine di diritto pubblico, nei confronti dei quali non può operare alcun vincolo derivante da una preesistente convenzione;
- 3) le modifiche apportate dal P.R.G. alla zona interessata dalla convenzione rispondono ad esigenze di carattere urbanistico



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 25 -

specifiche e generali, queste ultime connesse con i criteri informativi del piano medesimo;

CHE pertanto debbono ritenersi respinte le osservazioni favorevoli al mantenimento della convenzione ed accolte quelle contrarie;

CHE l'osservazione S.M.C.M. (17), è accolta nel senso che all'edificio si applica la normativa della sottozona I_B;

CHE l'osservazione Soc. per il risanamento di Napoli (25), mentre è accolta per il punto 1) limitatamente a quanto specificato in merito all'art. 25 delle norme di attuazione è respinta per quanto riguarda i punti 2) e 3) poichè non può consentirsi che per le attrezzature, di qualsiasi natura, il piano generale prescindere da piani particolareggiati, stante la stretta connessione tra insediamenti abitativi e relative attrezzature e servizi;

CHE, inoltre, il piano non prevede l'allargamento del Corso Garibaldi ma solo la destinazione a fasce di rispetto di zone latitanti alla strada esistente, per cui il problema della bonifica di zone degradate sarà oggetto dei piani particolareggiati;

CHE l'osservazione Radaelli Giuseppe e Fratello (27), è accolta per quanto riguarda la richiesta di rettifica di confine sul lato orientale, nel senso di prolungare l'allineamento sud-nord facendo salvi i capannoni esistenti;

CHE l'osservazione ASB/EN (26), è accolta, con la precisazione che gli interventi e le modifiche richieste possono essere consentite limitatamente al periodo di tempo in cui resterà in funzione l'aeroporto;



CHE l'osservazione Direzione Compartimentale 22.33. (15), può essere accolta nel senso di invitare il Comune ad effettuare uno studio particolare per la zona che valuta la possibilità di rendere compatibili la destinazione dell'area sia all'ampliamento del nuovo scalo merci a sud del tracciato ferroviario, sia ad abitazioni e a grandi parcheggi, proponendo eventualmente una soluzione a piani sovrapposti;

CHE, per quanto riguarda lo scambiatore di Piazza Garibaldi, è da raccomandare al Comune lo studio di una diversa soluzione o nell'ambito delle aree limitrofe o, eventualmente, previo accordo con le FF.SS., nell'ambito dell'attuale parco binari, con ubicazione e dimensioni compatibili con le esigenze ferroviarie;

CHE, l'osservazione CASSA PER IL METEOROLOGICO (41), è accolta, destinando l'intera area dell'edificio scolastico alla sottosegna 21;

CHE, l'osservazione ALGERI S.p.A. (45), risulta parzialmente accolta in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25 delle norme di attuazione nelle precedenti considerazioni;

CHE, l'osservazione S.V.S.M. (47), è accolta in quanto le richieste in essa contenute sono giustificate da motivi obiettivi e di funzionalità;

CHE l'osservazione Com. II Regione Area (55), è parzialmente accolta nel senso che la previsione del nuovo piano per la area di sedime dell'aeroporto è subordinata al trasferimento dell'aeroporto stesso e delle relative attrezzature, da attuare d'intesa con l'Autorità Militare; mentre nel frattempo permangono ovviamente le limitazioni e i vincoli prescritti dalle norme vigenti per la sicurezza del volo e per la tutela degli impianti militari;

CHE l'osservazione CEMENTI (57), è da respingere in quanto la norma dell'art. 18 non esclude la permanenza del cementificio





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 29 -

esistente ma esclude la costruzione di nuovi cementifici, nonché qualsiasi genere di ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;

CHE l'osservazione Prof. Franco Iossa - Facoltà di Architettura (83), è accolta in relazione a quanto specificato nelle considerazioni relative al centro storico;

CHE l'osservazione Soc. Trasformaz. Fondi Rustici (86), non dà luogo a provvedere in quanto il piano regolatore generale prevede la destinazione dell'area a zona III, e consente perciò la costruzione di scuole;

CHE l'osservazione Assessorato ai Cimiteri (122), è accolta nel senso che, stante la carenza di aree per i cimiteri, si raccomanda al Comune di provvedere, attraverso lo studio di una apposita variante, a reperire nuove aree;

CHE l'osservazione SNIBEG S.p.A. (157), è accolta limitatamente alle modifiche apportate all'art. 25 delle norme di attuazione;

CHE l'osservazione Cittadini di Chiaiano (191), è accolta nel senso che, fermo restando il numero dei vani ammessi nella tabella d'ambito, il perimetro della sottozona C/1 relativa all'ambito in questione comprenda, oltre alle parti del territorio già incluse in tale sottozona nel piano, anche quelle indicate nella planimetria allegata all'osservazione con la sigla C/1;

CHE le osservazioni ERIDANIA (199) e abitanti Rione Luzzetti (278), non danno luogo a provvedere, in quanto per la zona

vulgono le prescrizioni della variante per il nuovo centro direzionale, approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971;

CHE l'osservazione LOBIANCO LUBRANO Domenico (232), non dà luogo a provvedere in quanto il piano prevede già quanto richiesto dal ricorrente;

CHE l'osservazione ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE (286), è accolta limitatamente all'eliminazione del tronco cieco di strada oltre la piscina Scandone;

CHE l'osservazione a firma ITALO DE FEO (288), non dà luogo a provvedere in quanto la richiesta è già soddisfatta dalle previsioni di Piano;

CHE l'osservazione Coop. Ed. Le Ancore s.r.l. (295), non dà luogo a provvedere;

CHE le osservazioni dell'INFRAUD (n.40, 291, 300), tranne quelle contenute nell'osservazione n.40 e successivamente sostituite con altre richieste formulate a seguito di contatti e accordi intervenuti tra la Società istante e le competenti Autorità, possono essere accolte;

CHE, peraltro, per la barriera in località S. Eframo, pur riconoscendo la fondatezza della osservazione, circa la posizione della barriera all'uscita della galleria di Capodimonte appare indispensabile assicurare il collegamento di tale località con Via Foria, precisando che il relativo tracciato dovrà essere definito in sede attuativa;

CHE, per gli svincoli di Capodimonte e Montedonzelli, la soluzione progettata è stata definita in sede attuativa, attraverso intese con il Ministero dei LL. PP., il Comune e la Soprintendenza ai Monumenti; in tale sede è stata studiata la possibilità del collegamento diretto tra la tangenziale e la zona dell'Ospedale Cardarelli, con allacciamento allo svincolo di S. Giacomo dei Capri;

CHE per quanto riguarda le arce di servizio esse possono essere ammesse, purchè siano limitate alle superfici strettamente occorrenti per i seguenti servizi ed esigenze: sosta di emergenza,





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 30 -

interscambi di passeggeri, dai mezzi pubblici in servizio sulla tangenziale a quelli in servizio nella rete urbana; soccorso stradale; assistenza automobilistica ai mezzi quali rifornimento carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio ed alle persone (quali servizi igienici e di ristoro, ecc.); con esclusione, in ogni caso, di ristoranti, motel ed attrezzature turistico-ricettive;

CHE, inoltre, qualora le aree di servizio vengano ubicate su aree già destinate dal P.R.G. ad attrezzature di uso pubblico, il Comune dovrà provvedere alla destinazione di pari superficie a dette attrezzature;

CONSIDERATO che il progetto di piano non riporta graficamente le indicazioni relative a modifiche, emendamenti e varianti adottati prima o dopo l'adozione del piano regolatore generale e facenti parte di questo;

CHE, in particolare:

- a) non sono indicati gli emendamenti introdotti con la deliberazione consiliare 12 marzo 1970, n.1, di adozione del piano regolatore generale: dei quali, peraltro, in relazione alle precedenti prescrizioni e considerazioni, solo quelli indicati con i nn.1 e 2, concernenti varianti al perimetro della zona industriale orientale e n. 4, 5, 6, 7 - riguardanti il mutamento di regime delle aree assoggettate alla variante di cui alla deliberazione consiliare n.2 del 24 aprile 1969



risultano meritevoli di approvazione;

b) non sono indicate le varianti al piano regolatore del 1939 approvate e adottate e recepite dal nuovo piano regolatore generale, concernenti:

1. - il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, approvato con D.M. 23.8.1965, n.2440 e 14.9.1968 n.516, per il quale sono anche previste alcune lievi integrazioni e modifiche che sono ammissibili, ma dovranno essere approvate con la procedura prevista dalla legge 18 aprile 1962, n.167;
2. - il piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e Pendino (zona D2) che deve essere riportato con le modifiche indicate nelle precedenti considerazioni e con quelle al tracciato della Via Marittima in corrispondenza della caserma, necessario per evitare la demolizione delle torri del castello aragonese e per non interferire con il complesso monumentale del Carmine;
3. - la variante relativa al nuovo centro direzionale, approvata con D.P.R. 7 dicembre 1971;
4. - le varianti concernenti la destinazione ad edilizia scolastica di nuove aree, approvate con decreti provveditoriali - ai sensi della legge 28 luglio 1967 n.641 e successive modificazioni - nelle more dell'istruttoria del piano regolatore generale che devono essere riportate tutte, ad eccezione di quelle relative all'Istituto tecnico industriale "Leonardo da Vinci", all'Istituto tecnico industriale Vomero, all'Istituto tecnico "Porzio" di Miano Agnano;
5. - le varianti, concernenti un gruppo di piccole aree, per le quali il Comune, con deliberazione del 24 aprile 1969, n.2, aveva richiesto la preventiva autorizzazione di cui





Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 31 -

all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

- 6- la variante relativa alla grande viabilità, approvata con D.P.R. 30.10.1969, da riportare con le modifiche conseguenti alle considerazioni svolte nel presente decreto;
- 7- le varianti relative al piano comprensoriale dei trasporti, adottato con deliberazioni consiliari del 15 ottobre 1971, n. 1 e 2, con la modifica in precedenza prescritta;

CHE, pertanto, il Comune dovrà provvedere a riportare graficamente sugli elaborati di piano le previsioni dei sopraelencati strumenti urbanistici, prima del deposito del piano, a libera visione del pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

CONSIDERATO che in relazione al disposto dell'art. 35 della legge urbanistica suddetta appare necessario invitare formalmente il Comune di Napoli ad uniformare il regolamento edilizio approvato nel 1935 alle disposizioni della succitata legge in quanto il regolamento stesso è ormai assolutamente inadatto a disciplinare l'attività edilizia nel Comune;

VISTO il voto n. 1903 espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 17-23 dicembre 1971 e del 21 gennaio 1972, nonché il voto n. 370 espresso nell'adunanza del 24 marzo 1972;

DECRETA:

Con le modifiche, gli stralci, le prescrizioni e le racco-



mandazioni di cui alle precesse è approvato il piano regolatore generale del Comune di Napoli.

Le osservazioni sono decise così come specificato in narrativa.

Il progetto viene vistato dal sottoscritto in quattro planimetrie in scala 1:10.000 costituenti la tavola 3, (fogli 1, 2, 3, 4/5), nella legenda della tavola 3, nel testo delle norme di attuazione, nella relazione illustrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 31 MAR 1972

31 MAR 1972

IL MINISTRO

Feder. Agostini



Per copia conforme
al Direttore di Divisione

[Handwritten signature]

